

COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEL NOMINATIVO DEL RLS - ULTERIORI NOVITÀ

Il 5 agosto è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 106/2009, correttivo del D.Lgs. 81/2008, vigente dal 20 agosto. Il decreto correttivo ha modificato l'art.18 comma 1 lettera aa del decreto 81, che riformula uno degli obblighi del datore di lavoro: *"comunicare in via telematica all'INAIL (...) in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati"*.

Il decreto correttivo ha quindi introdotto un'importante modifica al testo previgente, prevedendo l'obbligo di comunicazione per via telematica all'INAIL (e all'IPSEMA per la gente di mare) **solo in caso di nuova elezione o designazione**, non più annualmente come in precedenza previsto.

L'INAIL con la circolare n.43 del 25/08/2009, ha pubblicato le nuove modalità per effettuare la comunicazione telematica del nominativo del RLS.

Conseguentemente, i datori di lavoro che:

- in base alle precedenti istruzioni dell'Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008 non devono ripetere l'adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo successivo al 1° gennaio 2009. In quest'ultimo caso devono provvedere ad una nuova comunicazione telematica, seguendo le modalità operative indicate nella circolare.
- non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere ora all'adempimento, con le predette modalità.
- versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Nella circolare 43/2009 non è riportato un termine ultimo entro il quale effettuare la comunicazione. Si ritiene pertanto che la comunicazione vada inviata nel minor tempo tecnicamente possibile.

Si ricorda inoltre che tale comunicazione allo stato attuale, non deve essere eseguita in caso di nomina di Rappresentanti Territoriali (RLST).

La procedura per la comunicazione è in forma telematica e vi si accede tramite il sito dell'INAIL (www.inail.it).

Rif. Legislativi: art. 18, comma1, lettera aa) del D.Lgs. 81/08 e circolare INAIL 43/2009

Target: Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva.

Sanzioni: Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 per la mancata comunicazione

MILANO, Via Grandi, 29
20090 Vimodrone (MI)

Tel.+39 02 250 341
Fax+39 02 250 348 88
infsilaq@silag.it
www.silaq.com

ROMA, Via Savoia, 78
00198 Roma

Tel. +39 06 85 237 422
Fax +39 06 85 350 187
infroma@silag.it

TORINO, Via Chambery, 119
10142 Torino (TO)

Tel. +39 011 70 71 470
Fax 39 011 70 73 174
inf torino@silag.it

LUGANO, Via San Salvatore 13
6902 Lugano (Svizzera)

Tel. +41 91 980 40 46
Fax +41 91 980 40 47
infsilaq@silag.ch

SIRACUSA, P.za della Resistenza, 26
96016 Lentini (SR)

Tel. +39 095 78 38 644
Fax +39 095 90 29 81
inf lentini@silag.it